

STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare

n. 2 del 24/01/2018

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

DETRAIBILITA' IVA

Tra le principali novità IVA contenute nel D.L. 50/2017, noto come “**manovra correttiva 2017**” troviamo senza dubbio le modifiche apportate dal legislatore ai **termini entro i quali può essere esercitata la detrazione Iva sulle fatture di acquisto**, tema che da un punto di vista fiscale è di particolare interesse perché esplica effetti immediati per l'attività dei contribuenti.

In particolare rispetto al passato **il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti** (art. 19 del DPR 633/72) non è più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma **entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**.

La modifica non riguarda il momento in cui sorge tale diritto, che coincide con il momento in cui l'Iva diventa esigibile, ossia quando l'operazione si considera effettuata ai fini Iva, e quindi:

- **per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione**, oppure anteriormente se a tale data è emessa fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all'importo fatturato o pagato;
- **per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo**, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

Il **nuovo termine** entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva si applica alle fatture ed alle bollette doganali **emesse dal 1° gennaio 2017**, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data.

Nello specifico, di seguito riepiloghiamo i nuovi termini previsti a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017):

- le **fatture datate 2015** potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile del 2018 (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2017);
- le **fatture datate 2016** potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile 2019 (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2018);
- le **fatture datate 2017 e ricevute nel 2018** potranno essere portate in detrazione attraverso la registrazione nel 2018, facendole concorrere insieme al credito del 2017 secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019;
- le **fatture datate 2017 e ricevute nel 2017** potranno invece essere detratte previa registrazione entro il 30 aprile 2018 (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2018.

Le nuove regole sulla tempistica delle detrazioni IVA determinerà delle **differenze** tra quanto riportato nella liquidazione di dicembre (contribuenti mensili) ovvero del terzo trimestre (contribuenti trimestrali) rispetto alla dichiarazione IVA.

Ciò poiché le fatture ricevute nel 2017 ma non registrate - la cui esigibilità è sorta nel 2017 - **si registreranno nei registri IVA 2018**, con riferimento di detrazione 2017. Questo non comporterà modifiche alle liquidazioni del 2017.

Gli importi registrati nel 2018:

- saranno riepilogati separatamente da quelli rilevanti per le liquidazioni 2018;
- andranno indicati in dichiarazione Iva nei quadri VF e VL unitamente a quanto registrato nel 2017.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586

info@studiodispirito.it

www.studiodispirito.it

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 1/E del 17 gennaio 2018 chiarisce quanto tempo avranno i contribuenti per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA:

- per le **fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017**, l'Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019;
- l'**Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno**, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.

In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.

Secondo l'Agenzia delle Entrate la creazione di un apposito sezionale sarebbe preferibile; tuttavia non si tratta di un obbligo. L'importante è che la gestione delle fatture gestite a cavallo di anno venga evidenziata in un apposito report.

Detrazione IVA acquisti e dichiarazione integrativa a favore

La circolare numero 1/E del 17 gennaio 2018 ricorda che in linea generale con la **dichiarazione integrativa a favore** è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l'imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva assoluta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all'integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 1/E/2018, è chiaro che diventa **fondamentale** per i cessionari e i committenti (che hanno ordinato la merce o il servizio) **individuare con esattezza il momento in cui ricevono la fattura**. Infatti, oltre all'esigibilità è fondamentale il possesso di una valida fattura per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

Detto ciò i cessionari e i committenti dovranno **verificare** in questo periodo **di avere dei sistemi di gestione in grado di tracciare il momento di ricezione della fattura**. Un esempio di sistema che garantisce la tracciabilità è l'utilizzo della fattura elettronica tramite il **sistema di interscambio Sdi** dell'Agenzia delle Entrate (utilizzato al momento nei rapporti con la pubblica amministrazione), ma anche **lo scambio di fatture tramite PEC**, oppure **l'utilizzo di una piattaforma informatica** in cui le fatture vengono caricate e messe a disposizione. Nel caso di consegna a mano o via posta ordinaria potrebbe esserci qualche difficoltà ad individuare un sistema che garantisca la tracciabilità, tuttavia già ora molte aziende utilizzano un ufficio di protocollo per numerare e datare in ordine progressivo i documenti ricevuti.

Per ogni ulteriore dettaglio e delucidazione, lo Studio resta a vostra disposizione.

STUDIO DI SPIRITO

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586

info@studiodispirito.it

www.studiodispirito.it